

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il ricorso del signor Galli Arturo, Vacallo, contro
la dichiarazione della pubblica utilità delle opere di correzione e
pavimentazione della vecchia strada cantonale Ponte Picio - San Simone
per quanto concerne un tratto della strada Spinee

(dell'11 novembre 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

1. Trasmettiamo il ricorso del 12 agosto 1963 che il signor Arturo Galli fu Luigi, Vacallo, ha inoltrato a codesto Consiglio contro la risoluzione n. 3756 del 18 luglio 1963 con la quale il Consiglio di Stato ha, fra l'altro, riconosciuto la pubblica utilità per l'opera di « correzione e pavimentazione della vecchia strada cantonale Ponte Picio - S. Simone ed accessi strade laterali in Vacallo » e concesso al Comune di Vacallo la facoltà di percepire contributi dai privati interessati.

Il ricorrente chiede che la pubblica utilità venga negata non all'opera nel suo complesso ma limitatamente alla sistemazione del tratto — lungo circa 45 metri — della strada Spinee che corre dal punto in cui questa sbocca nella vecchia strada cantonale al lato sud della particella n. 37 di sua proprietà.

2. A sostegno della sua domanda il ricorrente adduce sostanzialmente quanto segue :

Secondo la risoluzione impugnata, oggetto dell'espropriazione sarebbe soltanto il tratto superiore della vecchia strada cantonale compresa tra le sezioni 6 e 25 e non anche una parte di via Spinee. Da ciò ne consegue che la particella n. 37 non ha nessuna relazione con l'opera prevista e che, per conseguenza, non può essere inclusa nel comprensorio di contribuenza. D'altronde la sistemazione della via Spinee su un tratto di ben 45 metri di lunghezza non può essere qualificata come un semplice accesso alla vecchia strada cantonale.

La sistemazione di una parte soltanto della strada Spinee invece che di tutta intera, come sarebbe più razionale, ha, quale unico scopo, quello di favorire determinati proprietari e di fornire il pretesto per includerlo nell'elenco dei contribuenti. Ingiustificata è infine la dichiarazione del Municipio di Vacallo di voler espropriare i tre o quattro mq. di terreno siti davanti al cancello di entrata alla sua proprietà, almeno fintantochè la sistemazione di tutta la via Spinee non verrà decisa.

3. Si rileva avantutto che, contrariamente a quanto il Municipio di Vacallo afferma nelle sue osservazioni al ricorso, quest'ultimo è da ritenere tempestivo, la risoluzione impugnata essendo stata infatti spedita soltanto il 27 luglio 1963.

Circa le eccezioni sollevate nel ricorso si osserva :

- a) Il ricorrente, in sostanza, vorrebbe che, almeno per quel che riguarda le trasformazioni che si intendono apportare alla via Spinee, sia negata la pubblica utilità poichè dalla definizione che dell'opera è stata data dall'espropriante e dal Consiglio di Stato non sarebbe deducibile l'ampiezza che alla stessa il Comune vuole dare. In altre parole l'oggetto della procedura di espropriazione così com'è stato precisato nella risoluzione impugnata e nell'avviso pubblicato sul F.U. sarebbe costituito soltanto dalla « correzione e pavimentazione della vecchia strada cantonale Ponte Picio - S. Simone ed accessi strade laterali » e non anche dalla « sistemazione » di parte di via

Spinee (circa un terzo). Secondo il ricorrente sarebbe quindi inammissibile che nell'espropriazione si ritenga inclusa, contrariamente a quanto lascerebbe invece supporre la definizione già detta dell'opera, anche la via Spinee, almeno parzialmente.

Queste eccezioni, che il ricorrente aveva del resto già sollevato nel ricorso al Consiglio di Stato, sono del tutto infondate ed è evidente che sono state buttate là a scopo defatigatorio.

E' chiaro infatti che l'ampiezza dell'opera è data dai piani (nonchè dalla relazione tecnica) che hanno formato oggetto di esposizione in conformità dell'art. 15 L. Espr., piani che il ricorrente ha avuto modo di consultare, e non dalla denominazione data all'opera medesima che può anche, per forza di cose, essere incompleta o imprecisa.

- b) Il Galli, almeno da quanto si può dedurre dal ricorso, contesta la pubblica utilità perchè, secondo lui, via Spinee dovrebbe essere interamente sistemata e ciò al fine di permettergli di effettuare una nuova uscita dal suo stabile. Ora, come il Municipio di Vacallo ha fatto rilevare, la correzione e pavimentazione dell'intera via Spinee è prevista ma non ha ancora potuto essere posta in atto perchè « subordinata ad accordi con il Comune di Morbio Inferiore in previsione del collegamento con il nuovo Ponte Pedrolini ». Ad ogni modo le preoccupazioni egoistiche espresse dal ricorrente non devono poter costituire un motivo valido per sostenere che i miglioramenti che si prevedono di apportare alla via di cui si parla non sono opportuni e, quindi, non rispondenti all'utilità pubblica. E' evidente invece, che ciò che si intende fare costituirà, oltre che un lavoro indispensabile per convenientemente collegare via Spinee con la vecchia strada cantonale, una prima tappa in vista del completo futuro rimaneggiamento di via Spinee. D'altra parte è pure evidente che l'opera, oltre che profittare alle proprietà aventi i numeri di mappa 26 e 631, apporterà al fondo del ricorrente vantaggi non indifferenti, soprattutto perchè ne agevolerà l'accesso mediante autoveicoli.
- c) La pretesa del ricorrente nel senso di essere stralciato dall'elenco dei contribuenti deve, a nostro avviso, essere dichiarata irricevibile. Infatti al Gran Consiglio — come del resto anche al Consiglio di Stato — incombe soltanto accertare se l'opera così come è stata concepita dall'ente espropriante possa o no qualificarsi di utilità pubblica e non anche esaminare se sia o meno giustificato includere nell'elenco degli interessati per contributo un determinato cittadino. Un siffatto giudizio potrà essere pronunciato, in seguito a ricorso, soltanto dalla Commissione di espropriazione dopo che l'ente espropriante avrà esposto i piani di esecuzione dell'opera e le tabelle (art. 22 e 25 L. Espr.).
- d) Del tutto fuori posto è infine l'affermazione del ricorrente secondo cui la espropriazione di alcuni mq. antistanti il cancello di entrata alla sua proprietà non è giustificata.

In realtà, come si potrà rilevare dagli atti (ricorso al Consiglio di Stato del 6 ottobre 1962), l'espropriazione di tale area è stata, almeno implicitamente, richiesta dal ricorrente medesimo. Del resto anche se questa piccola superficie non venisse espropriata non cambierebbe nulla in sostanza.

Per questi motivi chiediamo che il ricorso venga respinto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :

Beati